

Gli animali nel diritto civile italiano

Giorgia Anna Parini

Università degli Studi di Verona, Italia

Abstract In recent years, the role of animals in society is significantly changing. Such a change is reflected in the legal order that is trying to gradually adapt to the new needs. The present work aims at investigating the impact of this process on the different branches of civil law. Specifically, we firstly examined the possibility for animals of being an object of a foreclosure order, the limits to the possibility of living with them, the topic of the animals in the context of a family crisis, the controversial issue of claims for compensation based on the death of a pet, the protection of animals under inheritance law. Now, classifying animals as things is an understatement. In fact, animals are sentient beings, with rights that even the owner must respect.

Keywords Animals. Interspecific relationship. Protection of rights. Animals in family crisis. Damage caused by the death of the pet.

Sommario 1 Animali nel panorama del diritto civile italiano. – 2 Situazioni proprietarie e rapporti di vicinato. – 3 La responsabilità civile. – 4 La crisi della famiglia. – 5 Vicende successorie.

1 Animali nel panorama del diritto civile italiano

Il legislatore del'42 equipara l'animale a una cosa mobile, suscettibile di essere *oggetto* di diritti: tale accostamento trapela dalla lettura dell'art. 820 c.c. che qualifica frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, come i «parti degli animali», nonché dalle norme che regolano l'acquisto a titolo originario della proprietà per occupazione su tali peculiari beni mobili (artt. 923 c.c. ss.).

La qualificazione degli animali quali cose emerge dalla loro soggezione al regime della circolazione negoziale, configurandosi quali oggetti di rapporti giuridici patrimoniali. Tale inquadramento sistematico trova conferma nell'applicabilità della disciplina codicistica relativa ai vizi della cosa ai sensi dell'art. 1496 c.c. secondo il quale «nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si osservano le norme che precedono» (Rauseo 1993; Maniaci 2004; Senigaglia 2021).¹ Inoltre, il codice del consumo – così come modificato dal d. lgs. 4 novembre 2021, n. 170 – ricomprende nella nozione di bene di consumo anche gli animali vivi (art. 128, lett. e, n. 3 cod. cons.).

Da tale impostazione il nostro legislatore, però, sta progressivamente prendendo le distanze in favore di un approccio rinnovato, più attento nei confronti degli animali nel rispetto di quanto sancito dall'art. 13 del TFUE, secondo il quale «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Nel panorama italiano, il mutamento di prospettiva è confermato non solo dalla copiosa disciplina di derivazione euro-unitaria a tutela del benessere degli animali, ma anche – nonostante si rivolga solamente a taluni animali, particolarmente cari all'uomo – dalla legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281, che all'art. 1 riconosce che lo Stato «promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il

¹ Sul punto, si veda Cass. Civ. Sez. II n. 31288 del 2024.

loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale».²

Ancora, in tale contesto si considerino - sebbene sempre poste a tutela solamente di alcuni animali - le modifiche intercorse al codice della strada a opera della legge, 26 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto l'art. 189, comma 9 bis c.d.s. che impone all'utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, prevedendo - in caso di violazione - una sanzione pecuniaria. Allo stesso modo, anche le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, salvo incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria.

La crescente rilevanza della questione animale è confermata, poi, dalla riforma che ha toccato il pignoramento mobiliare: più in particolare, l'art. 77 della legge, 28 dicembre 2015, n. 221, introducendo i commi 6 bis e 6 ter dell'art. 514 del codice di rito, ha inserito tra i beni mobili assolutamente impignorabili «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». Diversi sono però i limiti della previsione: a tacer d'altro, un animale di affezione, che non sia tenuto presso la casa del debitore o in altro luogo a lui appartenente, è pignorabile.

2 La legge, che si rivolge perlopiù ai cani e ai gatti, non fornisce una definizione di animale di affezione, facendo intendere, però, trattarsi di categoria aperta. La definizione deve intendersi sovrapponibile a quella di animali da compagnia di cui all'art. 1 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 - ratificata dall'Italia, mediante legge, 4 novembre 2010, n. 201. La norma afferma che «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto o compagnia». La locuzione «in particolare» sembra fare emergere come l'elemento della coabitazione non sia strettamente necessario a ritenere l'animale da compagnia o da affezione. E non potrebbe essere diversamente, considerando che è il dato relazionale che qualifica il rapporto e non il vivere sotto il medesimo tetto, dato che potrebbe essere escluso dalle caratteristiche etologiche dell'animale. La definizione di animale da compagnia si trova, altresì, all'interno del Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, che all'art. 1, comma 2, lettera a, sancisce che «Ai fini del presente accordo, si intende per: a) 'animale da compagnia': ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità». Anche in questo caso, coabitazione non viene individuata come elemento necessario.

Ancora, si segnala il d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 il cui Titolo IV regolamenta le «Attività di sport che prevedono l'impiego di animali», sancendo disposizioni tese a tutelare il benessere dell'animale impiegato in attività sportive.

Non si può non citare, poi, l'introduzione dell'art. 9, comma 3, cost. secondo il quale la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La norma costituzionale, pure non affermando specificatamente che gli animali non sono cose, palesa il ruolo di spicco attribuito agli stessi nell'attuale panorama in ragione della sua collocazione all'interno della parte relativa ai principi fondamentali.

Infine, in tale senso si consideri anche che - in data 29 maggio 2025 - è stato approvato il DDL 1308/2025 che ha modificato il titolo IX *bis* del Libro Secondo del codice penale rubricato ora «Dei delitti contro gli animali» anziché contro il sentimento per gli animali.

Proprio in ragione del mutato approccio alla questione, anche se non sono intervenute modifiche al codice civile, nel quadro attuale pare, comunque, riduttivo continuare ad assimilare l'animale alle cose, trattandosi di un essere senziente dotato di peculiari prerogative e di taluni diritti che persino il proprietario dello stesso deve rispettare.

2 Situazioni proprietarie e rapporti di vicinato

La frequente attitudine alla convivenza con gli animali all'interno delle mura domestiche porta ad affrontare i risvolti giuridici che tale situazione comporta in ambito condominiale. In virtù del disposto di cui al comma 5 dell'art. 1138 c.c. - così come modificato con legge, 11 dicembre 2012, n. 220 - il regolamento condominiale non può vietare ai singoli condomini di possedere animali domestici: in questo caso, non viene utilizzata l'espressione animali da compagnia o di affezione, ma si fa riferimento agli animali domestici.

Come è noto, non si tratta di due concetti sovrapponibili: l'espressione animali di affezione - secondo quanto è emerso in precedenza - focalizza l'attenzione sul rapporto interspecifico che si può instaurare oppure alla funzione dell'animale (da *pet therapy*, per disabili), con la conseguenza che ben potrebbero esservi *pets* rientranti in tale categoria che però non sono domestici. Segnatamente, nel contesto condominiale, il legislatore nell'impiegare l'espressione animale domestico non pare neppure essersi ispirato all'animale 'mansueto' di tradizione romanistica, categoria che ricomprende non solo cani, gatti, criceti, ma anche mucche, maiali, cavalli e tutti gli animali abituati a essere tenuti dall'uomo per diletto. In realtà,

ha voluto fare riferimento all'animale idoneo a essere ospitato nella *domus*, in ragione delle proprie caratteristiche etologiche.

L'utilità di tale previsione è discussa, giacché – secondo taluni – nulla aggiungerebbe a quanto già ricavabile sul piano ermeneutico dalla lettura della previgente disciplina (Cuffaro 2013; Triola 2013; Trib. Lecce, 15 settembre 2022, n. 2549): già in precedenza, un regolamento di natura assembleare non poteva escludere tale facoltà, poiché ciò avrebbe comportato una limitazione dei diritti dei condomini in relazione alle parti in proprietà esclusiva in contrasto con il comma 4 dell'art. 1138 c.c. (Cass. Civ. Sez. II, n. 12028 del 1993).

Più complessa e tutt'ora oggetto di contrasto, è, invece, la possibilità di limitare tramite un regolamento c.d. contrattuale il possesso di animali all'interno di appartamenti siti in condominio. Vi è chi afferma – riconoscendo, dunque, portata innovativa alla norma – che un divieto in tal senso sarebbe contrario ai principi di ordine pubblico e, dunque, insanabilmente nullo (Sala 2013): tale orientamento è sostenuto da parte della giurisprudenza di merito a detta della quale vietare la detenzione di animali domestici nel proprio appartamento comporterebbe la menomazione non solo di un diritto del condomino di disporre liberamente del proprio bene, ma soprattutto del diritto fondamentale di scegliere come vivere il rapporto con gli animali.³

Di là da tale aspetto, non essendo stata esplicitata l'applicabilità della norma ai regolamenti precedenti all'entrata in vigore della legge, taluni (Cirla 2012) escludono tale soluzione, invocando a sostegno di tale affermazione l'irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.); considerando, però, la rilevanza della relazione uomo-animale nell'attuale panorama, deve, invece, ritenersi che l'intervento del legislatore incida anche sui rapporti pendenti, con ricadute sui regolamenti già vigenti: in questi termini la legge, pur non potendo certo avere efficacia retroattiva, impedirebbe l'ulteriore prodursi di effetti alle previsioni regolamentari con la stessa incompatibili.

Siccome l'art. 1138 c.c. si limita a sancire il divieto di escludere tramite regolamento la detenzione di animali, si è posto poi il problema dell'ammissibilità di norme regolamentari che non proibiscano di per sé ciò, ma interdichino alle bestiole l'accesso a taluni spazi comuni: al riguardo, si segnala una pronuncia (Trib. Monza, Sez. II, 28 marzo 2017) che ha considerato legittima la clausola del regolamento che impediva ai condomini di utilizzare l'ascensore se accompagnati dai propri animali domestici sulla base dell'assunto per il quale l'art. 1138, comma 5, c.c., fisserebbe soltanto un limite alla potestà

3 Trib. Cagliari, 22 luglio 2016; Trib. Piacenza, 22 novembre 2016, n. 527; Giudice di pace di Pordenone, 21 luglio 2016, n. 424; Trib. Cagliari, 28 gennaio 2025, n. 134.

regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull'uso delle parti comuni. In realtà, tale affermazione va soppesata con cautela e analizzata alla luce dello stato dei luoghi, giacché occorre scongiurare che un divieto di tale fatta finisca per ostacolare il diritto stesso di detenere l'animale nel proprio appartamento (Parini 2021).

Più agile appare, invece, porre un divieto di tale fatta al mero conduttore dell'immobile: ciò appare - almeno in via astratta - consentito nell'esercizio della autonomia privata, anche considerando che il diritto a coltivare il rapporto con l'animale si scontra, in questo caso, con la tutela del diritto di proprietà. Non si può tacere, tuttavia, la necessità di un'analisi della fattispecie concreta, tesa a vagliare l'eventuale meritevolezza di tutela della specifica clausola.

A ogni modo, andranno sempre rispettati i diritti degli altri condomini sulle parti comuni in quanto ciascun può servirsi della cosa nel limite del divieto di alterarne la destinazione e del pari diritto altrui di farne uso secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c., evitando situazioni incompatibili con la salubrità dei luoghi.

A tale riguardo, una pronuncia (Trib. Milano, 30 settembre 2009, n. 12379), affermata l'importanza del diritto a convivere con gli animali, ha riconosciuto al condomino la possibilità di ospitare colonie feline nel giardino condominiale sulla base dell'assunto per il quale l'art. 1102 c.c. legittima un utilizzo più intenso delle parti comuni a opera del singolo condomino, purché non sia tale da determinare una modifica della destinazione della parte comune o da escludere il pari diritto degli altri condomini.

Tale soluzione risulta coerente con le norme che regolano la materia purché lo spazio occupato sia marginale rispetto all'estensione complessiva dell'area di proprietà comune, in modo che non si escluda per gli altri condomini la facoltà di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare e sempreché non si verifichino situazioni insalubri o di degrado.

A ogni modo, il proprietario di un animale deve rispettare - sia nei contesti condominiali, sia nei rapporti con i proprietari dei fondi limitrofi - la disciplina posta a tutela dei rapporti di buon vicinato e, in particolare, quella sulle immissioni. Salva la presenza di una regolamentazione pubblicistica più stringente, per determinare se si tratti di immissioni vietate, in quanto eccedenti la normale tollerabilità, occorre operare una valutazione del caso concreto, tenuto conto della condizione dei luoghi e utilizzando come parametro di riferimento la sensibilità dell'uomo medio ai sensi dell'art. 844 c.c.: si tratta innegabilmente di un accertamento complesso che postula un'attenta indagine della situazione ambientale e delle caratteristiche della zona.

Affinché l'immissione sia considerata intollerabile e si possa invocare il relativo apparato rimediale, deve essere connotata da una certa continuità: la propagazione deve, infatti, svilupparsi nel tempo, periodicamente, anche ad intervalli irregolari, non potendo essere meramente occasionale o saltuaria. In quest'ottica, potrebbe essere ritenuto tale il continuo latrato di un cane, non stimolato al riguardo da fattori esterni e relegato durante l'arco della giornata su un balcone in totale solitudine (Giudice di pace di Ancona, 30 luglio 2003); di contro, l'occasionale abbaiare, connesso all'avvicinarsi al portone di uno sconosciuto, non rispecchia i crismi di cui all'art. 844 c.c. ed è connaturato alla natura dell'animale, che protegge il proprio *habitat* (Trib. Perugia, 7 febbraio 1998). In particolare, una giurisprudenza sensibile nei confronti della questione animale ha stabilito che abbaiare è un diritto esistenziale dei cani (Giudice di Pace di Rovereto, 11 agosto 2006; Trib. Lanciano, 19 giugno 2012): in un'interessante pronuncia della Suprema Corte in materia (Cass. Civ. sez. II, n.7856 del 2008), pur affermando che la presenza del cane all'interno del condominio non deve ledere i diritti degli altri condomini, si evidenzia che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare; in tale ottica, episodi saltuari di disturbo devono essere tollerati dai vicini in nome dei principi del vivere civile. In questi termini, salvo il superamento dei crismi citati, il latrato dell'animale integra un rumore di fondo della zona che non giustifica l'adozione di rimedi civilistici.

3 La responsabilità civile

La risarcibilità del danno da morte dell'animale rappresenta l'aspetto che per primo ha mosso l'attenzione dell'interprete sulla rilevanza della relazione interspecifica che si può creare tra persona e animale.

A tale riguardo, occorre rilevare che non sussistono particolari ostacoli quanto alla risarcibilità dei danni patrimoniali eventualmente subiti dal padrone la cui bestiola - d'affezione o meno - sia stata ferita o uccisa. Sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile - sia essa configurabile secondo il paradigma contrattuale *ex art.* 1218 c.c. ovvero secondo quello extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. - il soggetto danneggiante è tenuto al risarcimento del danno emergente, il quale comprende il valore economico dell'animale, gli esborsi per le operazioni di smaltimento del cadavere, le prestazioni veterinarie erogate, nonché ogni altro pregiudizio patrimoniale causalmente collegato all'evento dannoso. Quanto alle spese veterinarie, un approdo giurisprudenziale ha limitato il *quantum* risarcibile, affermando la risarcibilità solamente degli esborsi per cure veterinarie complessivamente pari al valore economico dell'animale o, in mancanza di un valore economico

dello stesso, all'equivalente monetario del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione, escludendo la risarcibilità delle spese veterinarie che eccedano il valore dell'animale curato. In tale ottica, il proprietario, prodigandosi con esborsi per curare il proprio animale, privo di valore economico, avrebbe attuato una condotta non conforme ai principi di diligenza e correttezza ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Trib. Milano, 1° luglio 2014, n. 8698). Tale orientamento è, tuttavia, censurabile in quanto tali spese possono essere risarcite anche in termini superiori al valore economico dell'animale, che magari è assai contenuto, non applicandosi in ipotesi di tale fatta il limite di antieconomicità della spesa, che viene, invece, invocato quando è danneggiata una *res*; parimenti, devono poter trovare ristoro anche in termini superiori all'eventuale danno non patrimoniale che si vuole tramite le spese scongiurare in capo al padrone, sovente non particolarmente valorizzato in termini economici dai giudici di merito nell'ambito della valutazione equitativa. Ciò in ragione del fatto che l'ordinamento giuridico vigente configura il benessere animale quale interesse giuridicamente rilevante e autonomamente tutelato, con la conseguenza che gli esborsi finalizzati alla sua salvaguardia assumono carattere di risarcibilità, purché sussista il nesso eziologico tra condotta illecita e pregiudizio patrimoniale e gli importi risultino conformi ai parametri tariffari professionali di riferimento.

In applicazione dei principi generali di cui all'art. 1223 c.c., risulta, altresì, risarcibile il lucro cessante, inteso quale perdita di guadagno futuro causalmente riconducibile all'evento lesivo. Tale fattispecie assume particolare rilevanza nell'ipotesi di animali impiegati in attività lucrative - quali l'equino dalle prestazioni agonistiche documentate o il cane da esposizione - purché il danno sia oggetto di allegazione e di prova.

Ben più articolata si presenta, per converso, la problematica attinente alla configurabilità del danno non patrimoniale conseguente a siffatto evento lesivo, questione che necessita di un'analisi sistematica del dettato normativo di cui all'art. 2059 c.c. e dei suoi parametri applicativi. Come è consolidato nella dottrina e giurisprudenza di legittimità, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale presuppone la ricorrenza di una delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge ovvero la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (Cass. Civ. Sez. Un. n. 8827 e 8828 del 2003 e Corte Cost. n. 233 del 2003). Sarà, quindi, riconosciuto il ristoro dei danni non patrimoniali laddove siano astrattamente sussistenti i presupposti dei delitti di cui al Titolo IX *bis* c.p., purché ne sia fornita una prova, non potendosi dare luogo a un automatismo risarcitorio; al contempo, non si può mettere in dubbio la risarcibilità del danno biologico eventualmente patito dal padrone della bestiola laddove la morte della stessa abbia comportato in capo a questi l'insorgere

di una vera e propria patologia, suscettibile di accertamento medico legale, giacché la lesione dell'integrità psico-fisica consente il superamento della soglia dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, indipendentemente da qualsivoglia considerazione sulla copertura costituzionale del rapporto uomo-animale. Al di fuori di tali ipotesi, è necessario, invece, indagare quale sia il diritto inviolabile la cui lesione consentirebbe di superare la soglia della ingiustizia costituzionalmente qualificata, rimembrando che le note sentenze di San Martino hanno stroncato il danno da morte dell'animale d'affezione, riconducendo tale fattispecie in una di quelle fantasiose e risibili ipotesi nelle quali i giudici di Pace hanno riconosciuto spazio al danno esistenziale (Cass. Sez. Un., n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008).⁴

Parte della giurisprudenza, tuttavia, condivisibilmente si pone in netto contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite e giunge a considerare sussistente una violazione dell'art. 2 Cost., non essendo il catalogo dei diritti inviolabili a numero chiuso e non esaurendosi nel novero di quelli espressamente enunciati all'interno della Carta costituzionale.⁵ Più in particolare, tale disposizione non tutela specifici diritti della personalità, ma il valore persona nelle sue multiformi espressioni (Perlingieri 1972). I diritti inviolabili rappresentano, infatti, un contenitore in grado di riempirsi di nuovi contenuti, adeguandosi in base allo sviluppo della realtà sociale e all'emersione di nuovi interessi. Siccome l'evoluzione del sentire sociale evidenzia il profondo mutamento dei costumi e della sensibilità nell'approccio con gli animali, che sovente divengono parte del contesto affettivo e familiare, non si può negare che - allo stato attuale - il rapporto con l'animale sia suscettibile di consentire la piena esplicazione della personalità dell'uomo ed essere, dunque, annoverato tra le attività realizzatrici della persona, tutelate dal citato art. 2 Cost. (Donadoni 2024; Laghi 2020). La scelta di riconoscere dignità e rilevanza risarcitoria sul piano non patrimoniale al danno da morte dell'animale di affezione non è suscettibile di determinare un proliferare di richieste risarcitorie futili, giacché la via per scongiurare un pericolo di tale fatta non deve ricercarsi esclusivamente nel requisito dell'ingiustizia del danno; più propriamente al fine di operare un'ideale selezione andrebbero valorizzati adeguatamente elementi diversi, quali il nesso di causalità e la necessità di una stringente prova dei danni derivanti dalla violazione dell'interesse protetto. In

⁴ Escludeva il risarcimento da morte di un cavallo per mancanza del superamento della soglia dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata Cass., 27 luglio 2007, n. 14846.

⁵ Trib. Pavia, Sez. I, 16 settembre 2016, n. 1266; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Corte d'Appello di Genova, Sez. II, 29 maggio 2019; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660; Trib. Trento, 4 giugno 202.; Trib. Prato, Sez. civ., 25 gennaio 2025, n. 51.

tale ottica, il danno non patrimoniale da perdita dell'animale può e deve essere risarcito a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che ci sia specifica allegazione dei pregiudizi, non potendosi risarcire danni in *re ipsa* (Cass. Civ. Sez. III, n. 2203 del 2024). In tale ottica, il discorso si deve spostare sulla prova del nesso causale e del danno, che deve essere fornita dal danneggiato, anche avvalendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti. Determinante sarà, quindi, dimostrare che per la persona l'animale non rappresenta una mera cosa fungibile, ma un vero e proprio affetto, nonché, le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla compromissione di tale legame affettivo.

Quanto, infine, al soggetto al quale spetta il risarcimento, occorre operare un distinguo tra danni patrimoniali e non: nel primo caso, legittimato sarà il proprietario dell'animale;⁶ diversamente, nel secondo, si dovrà considerare chi in concreto vantava un legame affettivo nei confronti dello stesso. In questo senso, una recente sentenza del Tribunale di Prato ha riconosciuto - in ragione della fornita prova della sussistenza di una forte relazione affettiva tra la cagnolina e tutti e quattro gli attori (i due genitori e i loro figli) e considerando anche le drammatiche circostanze della sua morte - un risarcimento a tutti i componenti della famiglia, in quanto le circostanze facevano presumere che da tale evento fossero derivati a carico di tutti loro una forte sofferenza e un profondo patema d'animo: in via equitativa ha, dunque, riconosciuto alla donna il ristoro di un danno morale pari a euro 6.000,00 e agli altri tre attori pari a euro 4.000,00 cadauno (Trib. Prato, Sez. civ., 25 gennaio 2025, n. 51).

4 La crisi della famiglia

L'evoluzione del rapporto uomo-animale si manifesta, inoltre, attraverso la progressiva integrazione del pet nell'ecosistema familiare, ove esso acquisisce sovente la posizione di membro effettivo del nucleo domestico. Tale trasformazione della percezione sociale genera, con frequenza crescente, contenziosi giudiziari relativi all'assegnazione degli animali domestici nei casi di crisi dell'unione coniugale ovvero di dissoluzione delle formazioni sociali para matrimoniali.

In assenza di una specifica disciplina che regoli la sorte dell'animale domestico in tale contesto, si sono consolidati orientamenti contrastanti. Relativamente alle ipotesi di composizione consensuale

⁶ Si vedano Pret. Rovereto, 15 giugno 1994 e Trib. Lecce, 14 maggio 2020, n. 1147.

del conflitto, a fronte di un primo indirizzo che negava l'omologabilità degli accordi concernenti l'affidamento e il mantenimento degli animali, se ne è successivamente affermato uno alternativo e prevalente (Trib. Como, 3 febbraio 2016; Trib. Milano, 13 marzo 2013) che, in maniera del tutto condivisibile, ha riconosciuto la legittimità di tali pattuizioni, non configuranti violazione di norme imperative o di principi di ordine pubblico. In tale prospettiva sistematica, si sono sviluppate soluzioni negoziali che, mutuando il paradigma dell'affidamento dei minori, disciplinano l'affidamento degli animali domestici, prevedendo modalità di frequentazione analoghe al diritto di visita e la ripartizione degli oneri economici per il sostentamento e le cure veterinarie.

Più complessa è la questione in caso di disaccordo tra le parti: un primo orientamento - con una visione ancora proprietaria degli animali - risolve la questione applicando la disciplina concernente il diritto di proprietà e le regole dettate in relazione al regime patrimoniale secondario, con una conseguente possibilità per entrambi i componenti della coppia di mantenere un rapporto con l'animale solamente se in regime di comunione legale od ordinaria. In assenza di idonea cornice normativa, una certa giurisprudenza (Trib. Milano, 24 febbraio 2015) ha negato, infatti, la possibilità di invocare la disciplina concernente l'affidamento dei figli in una autonoma azione tesa a regolare le sorti e la gestione dell'animale di affezione nella crisi, non essendo possibile creare inediti diritti d'azione, non sorretti da una specifica previsione normativa.

Ancora; si è esclusa anche la possibilità di fare valere la questione all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio (Trib. Milano, 17 luglio 2013), non prevedendo il nostro ordinamento l'istituto giuridico dell'affidamento o dell'assegnazione degli animali domestici, nè essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa. Più in particolare, è stata finanche affermata la inammissibilità del cumulo della domanda relativa all'assegnazione dell'animale alle domande di separazione e divorzio, trattandosi di domande soggette a riti diversi e mancando quella connessione per subordinazione o forte che sola giustificerebbe il cumulo nello stesso processo ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (Trib. Milano, Sez. IX, 2 marzo 2011, n. 2856).

Un diverso orientamento giurisprudenziale (Trib. Cremona, 11 giugno 2008) prende, però, le distanze dal citato approccio dominicale in ragione della natura degli animali, esseri senzienti: nello specifico, preso atto della carenza di una disciplina *ad hoc* e stimando regolamentato un caso simile ovvero la ipotesi di affidamento della prole, reputa ammissibile il ricorso all'analogia.

In tale ottica, ai fini della determinazione del soggetto con il quale l'animale dovrà convivere e dell'eventuale riconoscimento di un diritto di visita risulta irrilevante la formale intestazione

dell'animale, rivestendo un ruolo primario la relazione che si è instaurata, nonché la tutela del benessere dell'animale. Si segnala in tale senso una pronuncia (Trib. Roma, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322) che, nell'ambito di un giudizio restitutorio, ha ritenuto che il tribunale può disporre l'affido condiviso del cane, ancorché di proprietà di uno solo dei due conviventi che ne reclamano il possesso esclusivo. In assenza di una disciplina normativa *ad hoc*, infatti, all'animale di affezione è applicabile analogicamente la normativa prevista per i figli minori, cosicché il Giudice deve assumere i provvedimenti che lo riguardano tenendo conto esclusivamente dell'interesse materiale - spirituale - affettivo dell'animale. Detta disciplina si applica anche qualora i due 'padroni' non siano legati da vincolo di coniugio, giacché il legame e l'affetto del cane per ciascuno di loro è indipendente da tale aspetto.

Ancora, secondo il Tribunale di Sciacca (sentenza del 19 febbraio 2019), in mancanza di una soluzione condivisa,

alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale come un gatto, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto, altresì, della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l'assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporsi l'assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip.

Nei medesimi termini si è posta anche la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, n.8459 del 2023), la quale ha ritenuto inammissibili le pretese della ricorrente concernenti la pretesa violazione della l. n. 76 del 2016 e dell'art. 132, comma 2, c.p.c. per aver la Corte territoriale ommesso di valutare, senza motivare sul punto, la sussistenza di un rapporto tra le parti qualificabile come coppia di fatto e, di conseguenza, per aver escluso l'esistenza di un legame affettivo stabile con l'animale, ma lo ha fatto in ragione della mancanza della prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la donna e il cane dell'ex fidanzato, vista la breve relazione sentimentale, circostanza che escludeva il riconoscimento di un diritto di visita e frequentazione dell'animale a favore della non proprietaria.

Tale approdo è certamente suggestivo e coerente con l'evoluzione della sensibilità nei confronti di un tema, integrante un'ipotesi non disciplinata espressamente dal legislatore (Pittalis 2016). Pur manifestandosi la tendenza di tale giurisprudenza a privilegiare in via principale il benessere dell'animale domestico, mediante un'applicazione analogica dei criteri ermeneutici elaborati in materia

di affidamento della prole, nelle ipotesi *de quibus*, mancando i fondamenti assiologici e normativi che legittimano la supremazia dell'interesse del minore, si rende necessario un approccio metodologico basato sulla considerazione e sul bilanciamento delle posizioni soggettive di tutti i soggetti coinvolti.

In conclusione, deve evidenziarsi come il deficit legislativo in un settore di particolare delicatezza sociale determina il rischio di pronunce che, nell'ipotesi di fallimento della composizione negoziale della crisi, si risolvano nell'automatica applicazione del paradigma dominicale. Tale criticità suggerisce l'opportunità di un intervento legislativo mirato, secondo il modello già sperimentato nell'ordinamento iberico (Cerdeira Bravo Mansilla 2022), volto alla creazione di uno statuto giuridico specifico che riconosca la peculiarità dell'animale domestico.

Il legislatore spagnolo, infatti, con legge 15 dicembre 2021 n. 17 sul regime giuridico degli animali ammette che l'accordo sull'affidamento dell'animale possa essere parte di quello che definisce la crisi coniugale e che il giudice debba valutare l'accordo, tenendo conto del benessere della famiglia e dell'animale (art. 90). In mancanza di accordo, l'art. 94 *bis* c.c. attribuisce al giudice il potere di decidere tenendo conto dell'interesse dei membri della famiglia e del benessere dell'animale, indipendentemente da chi sia il proprietario.

5 Vicende successorie

Si assiste ad una progressiva espansione del fenomeno sociologico caratterizzato dalla condizione di soggetti anziani che versano in situazioni di isolamento sociale, avendo quale unico riferimento affettivo l'animale da compagnia. Tale circostanza determina l'insorgere di questioni giuridiche di crescente attualità relative alle forme di protezione dell'animale successivamente al decesso del *de cuius*.

Come è noto, nell'ordinamento italiano capaci a succedere sono - ai sensi dell'art. 462 c.c. - le persone fisiche che siano nate o concepite al tempo dell'apertura della successione. Possono, inoltre, ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. In tale quadro, l'animale - privo della soggettività - non dispone di capacità a succedere; di contro, è oggetto di successione, insieme agli altri beni sui quali il defunto vantava diritti e in quest'ottica può divenire oggetto di un legato oppure integrare una componente dell'eredità.

Rappresentando l'animale una *res* che cade in successione, è evidente come la situazione potrà diventare particolarmente complessa, avendo l'animale esigenze impellenti da soddisfare, se nessuno dei chiamati dovesse accettare l'eredità, in quanto passiva,

oppure dovesse farlo con tempi non contenuti oppure in caso di rinuncia al legato avente ad oggetto l'animale. E ciò in quanto tali eventi determinerebbero un evidente ritardo nell'intervenire per la tutela dell'animale che ha esigenze quotidiane che devono essere soddisfatte. Va chiarito, tuttavia, che il comportamento del chiamato all'eredità che - alla morte del *de cuius* - si attivi per prendersi cura dell'animale per evitarne il decesso non integra accettazione tacita, non sottintendendo necessariamente una concreta ed effettiva volontà di accettare, quanto piuttosto il desiderio di evitare pregiudizi, ipotesi che potrebbe essere stimata integrante un mero atto conservativo del patrimonio ex art. 460 c.c.

Tale essendo il quadro di riferimento, il proprietario dell'animale dovrà valutare in vita il ricorso a misure di protezione indiretta dell'animale al fine di salvaguardarne il benessere, andando a scongiurare situazioni pregiudizievoli, quali il cadere nella comunione ereditaria, ipotesi suscettibile di creare un ritardo nell'adottare decisioni necessarie per la cura dell'essere vivente, che necessita invece di attenzioni costanti.

In via principale, è possibile fare il ricorso agli strumenti offerti dall'autonomia testamentaria, configurando una disposizione *mortis causa* che contempra l'istituzione di erede - persona fisica ovvero ente collettivo (si pensi, paradigmaticamente, alle associazioni per la salvaguardia degli animali) - individuando un soggetto idoneo alla cura dell'animale, ovvero mediante l'attribuzione di legati aventi ad oggetto tanto la titolarità dominicale sull'animale quanto altri beni (denaro, beni immobili, etc.) idonei a consentire il sostentamento dell'animale.

In questo modo, salva la possibilità di non accettare l'eredità o rifiutare il legato, il soggetto divenuto proprietario dell'animale sarà gravato dagli obblighi che la legge impone, con la conseguenza che - non prendendosi cura del benessere della bestiola - rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.

Per un'ulteriore garanzia circa la buona sorte dell'animale sarebbe possibile, altresì, prevedere un *modus*, imponendo all'erede o al legatario un'obbligazione di fare (prendersi cura della bestiola, nutrirla, accudirla, ospitarla presso di sé, portarla dal veterinario, impiegando il denaro elargito al riguardo): tramite tale istituto sarebbe certamente possibile fornire indicazioni maggiormente specifiche e stringenti, tese a garantire all'animale un trattamento particolare. A esempio, imporre l'utilizzo di mangimi, adatti alla specifica condizione di salute, anziché ricorrere a un'alimentazione *standard*.

In caso di mancato adempimento dell'onere qualsiasi interessato potrebbe agire per chiedere l'adempimento oppure la risoluzione, se è stata prevista dal testatore oppure se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione attributiva.

Purtroppo, però, l'onere obbliga, ma non sospende l'efficacia della disposizione, elemento che a ben vedere rappresenta un limite del meccanismo di protezione: a tale riguardo, sarebbe opportuno nominare un esecutore testamentario, che verifichi l'adempimento dell'onere ed eventualmente si attivi al riguardo. A ogni modo, anche in questo caso, l'onere, divenuto, altresì, titolare dell'animale, non ottemperando alle esigenze dello stesso, rischierebbe di incorrere nelle conseguenze anche penali della propria condotta.

Tra gli strumenti volti alla salvaguardia dell'animale devono considerarsi anche i negozi *inter vivos*, quale la donazione modale *ex art. 793 c.c.* con efficacia differita al momento del decesso: si consideri l'ipotesi di donazione di un bene immobile unitamente al proprio animale domestico - con apposizione di termine iniziale coincidente con la propria morte - gravata dall'onere per il donatario di provvedere alla cura dell'animale dopo il decesso del donante. Va detto, tuttavia, che tale fattispecie ripropone le medesime problematiche connesse all'onere testamentario.

Si potrebbe valutare poi l'ipotesi del *pet trust* (oppure *trust for the care of pets*), istituto diffuso nei paesi nordamericani mediante il quale viene destinata una parte del patrimonio alla cura di determinate specie oppure di singoli animali identificati, che siano in vita al momento del decesso del *de cuius*. Il *settlor* potrebbe tramite tale istituto dettare regole specifiche per la cura dell'animale e nominare un *protector* affinché vigili sull'attuazione delle stesse. Il *trustee* sarà, invece, il soggetto che si occuperà della gestione dei beni nell'interesse dei beneficiari. In queste ipotesi, ciò che connota il meccanismo è lo scopo, rappresentato dalle finalità indicate dal *settlor*.

Ancora, considerando che la tutela degli animali può essere stimata integrante un interesse meritevole di tutela, si potrebbe ipotizzare il ricorso allo strumento degli atti di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*

I meccanismi da ultimo citati, pur imponendo esborsi economici assai superiori rispetto a quelli individuati in precedenza, presentano l'indubbio vantaggio che il denaro necessario per il mantenimento dell'animale sarebbe più rapidamente disponibile per il soggetto incaricato di fare fronte alle necessità dello stesso.

Bibliografia

- Barreca, G. (2004). *Diritti degli animali*. Milano: Giuffrè.
- Battelli, E.; Lottini, M.; Spoto, G.; Incutti, E.M. (a cura di) (2022). *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*. Roma: Roma TrE-Press.
- Cerdeira Bravo Mansilla, G. (2022). «Crisi familiare e animali domestici in Spagna». *Diritto delle successioni e della famiglia*, 3, 1209-34.
- Cerini, D. (2012). *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*. Torino: Giappichelli.
- Cuffaro, V. (2013). «L'eccezione e la regola: il comma 5 dell'art. 1138 c.c.». *Giurisprudenza italiana*, 8-9, 256-60.
- Donadoni, P. (2024). *Il 'danno interspecifico' per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*. Torino: Giappichelli.
- De Tilla, M. (2011). «Regolamento contrattuale e divieto di tenere animali domestici nell'appartamento». *Rivista giuridica dell'edilizia*, 877-80.
- Fossà, C. (2020). «Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a *tertium genus* tra *res* e *personae*?». *Contratto e impresa*, 1, 527-59.
- Giardina, S. (2018). «Comunione e condominio. Regolamento condominiale e uso dell'ascensore con i propri animali domestici». *Giurisprudenza italiana*, 5, 1095-9.
- Laghi, P. (2020). «L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione». *Rassegna di diritto civile*, 1, 244-84.
- Maniaci, A. (2004). «Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi». *Contratti*, 12, 1122-7.
- Parini, G.A. (2021). «La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale». *Rassegna di diritto civile*, 3, 998-1036.
- Perlingieri, P. (1972). *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*. Napoli: Esi.
- Pittalis, M. (2016). «Separazione personale fra coniugi e 'affido' dell'animale di affezione». *Famiglia e diritto*, 12, 1163-73.
- Rauseo, N. (1993). «L'azione redibitoria nella vendita di animali». *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2, 175-85.
- Regan, T. (1983). *The Case for Animal Rights*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
- Rescigno, F. (2005). *I diritti degli animali. Da 'res' a soggetti*. Torino: Giappichelli.
- Sala, M. (2013). «Sul diritto di coabitazione con l'animale domestico». *Immobili e proprietà*, 4, 211-15.
- Senigaglia, R. (2021). «Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile». *Diritto della famiglia e delle persone*, 4, 1772-87.
- Singer, P. (1975). *Animal Liberation*. New York: New York Review.
- Spoto, G. «Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele». *Cultura e diritti per una formazione giuridica*. Pisa: Pisa University Press, 61-78.
- Triola, R. (2013). *Il Nuovo Condominio*. Torino: Giappichelli.